



LA SPECIALITÀ DEL REGIME PREVIDENZIALE DEI MINISTRI DEL CULTO EBRAICO

Francesca Tarchiani

Quando il governo fascista emanò la cosiddetta legge Falco, il Regio Decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, aveva quale esigenza precipua quella di procedere alla unificazione della legislazione sulle Università Israelitiche, stabilendo per esse un ordinamento e un sistema uniforme di controllo. Scopo secondario, in senso cronologico ma non certo in senso logico, era quello di attribuire al gruppo ebraico, data la sua peculiare identità, una disciplina speciale¹.

A differenza di altre minoranze a carattere religioso, nell'ebraismo, infatti, i concetti di religione e di fede in senso stretto non sono gli unici tratti caratterizzanti, anche se ovviamente i più identificanti. I concetti di libertà, di giustizia sociale e di legge, insieme ad una particolare visione etica e culturale, imperniata sulla credenza in un unico Dio, sembrano certamente quelli più confacenti ad individuare le costanti dell'essenza e dell'ideologia ebraica, costanti cui fa da riscontro un vasto complesso di norme, volte a guidare la vita quotidiana dell'ebreo in tutte le sue manifestazioni².

L'ebraismo, quindi, ben lungi dall'essere considerato esclusivamente una confessione religiosa, rivendica a sé stesso una specialissima natura, in cui l'aspetto eminentemente religioso costituisce una parte di un tutto assai più complesso. L'ebraismo è caratterizzato, insomma, da un'intima connessione tra una serie di aspetti diversi che ne fanno, ad un tempo, una

¹ R. BOTTA, *L'ultimo <<braccio secolare>>. La riscossione del contributo obbligatorio degli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1985/I, p. 53.

confessione religiosa e un'entità etnico-culturale, espressione di uno specifico gruppo sociale con proprie tradizioni, diritto e cultura³.

In primo luogo, dunque, l'ebraismo può essere definito come formazione sociale con finalità sia spirituali sia temporali connesse e strettamente coordinate⁴.

In secondo luogo, occorre considerare, volendoci soffermare in particolare sugli aspetti religiosi, che la confessione ebraica risulta fondata, più che sulla istituzionalizzazione delle credenze e dei riti e sulla professione di una dottrina di cui è depositario un magistero sovraordinato di fedeli, sulla credenza in un Dio unico e sulla adesione del gruppo etnico-culturale alle sue leggi e tradizioni.

Il concetto ebraico di religione si caratterizza proprio per la straordinaria importanza attribuita alle leggi e alle tradizioni fondate su di una legge divina rivelata, cui si aggiunge l'apporto dottrinale dei maestri ed interpreti delle inveterate tradizioni ebraiche⁵.

Tale straordinaria importanza si traduce in una specifica caratteristica della confessione ebraica: il contenuto di quelle leggi e tradizioni non si riduce a prescrizioni solo morali o liturgiche, ma si estende fino alla predisposizione di regole di condotta costituenti vere e proprie norme di diritto civile, sì da determinare un complesso di regole religiose e civili indissolubilmente connesse⁶.

Ulteriore manifestazione della speciale natura della confessione ebraica è costituita dalla rilevanza centrale che nell'ordinamento ebraico è attribuita alla organizzazione del gruppo etnico-culturale ebraico in comunità non gerarchiche, esse sole capaci di garantire il raggiungimento

² V. PEDANI, *Considerazioni sullo Statuto dell'ebraismo italiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1990, I, p. 597.

³ D. TEDESCHI, *Intesa con lo Stato: presentazione dell'Intesa con lo Stato al Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane*, in *Il Foro italiano*, 1988/V, p. 100.

⁴ G. DISEGNI, *Considerazioni sulla storia e la natura giuridica delle comunità ebraiche*, in *La Rassegna mensile di Israel*, 1985/III, p. 320.

⁵ G. SACERDOTI, *Ebraismo e Costituzione: prospettive di intesa tra Comunità israelitiche e Stato*, in AA.VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose: problemi e prospettive*, a cura di C. MIRABELLI, Milano, Giuffrè, 1978, p. 93.

⁶ V. PEDANI, *Note sul ruolo dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1998, II, p. 418.

delle fondamentali esigenze culturali, religiose ed associative dei singoli ebrei ad esse appartenenti.

L'organizzazione comunitaria ebraica, insomma, rappresenta la forma tradizionale ed immutabile, in cui si manifesta la collettività ebraica: l'ebraismo è religione essenzialmente a base collettiva e sottende sempre, nella sua estrinsecazione confessionale, il momento collettivo, non essendo ammissibile, per definizione, professare tale confessione a livello individuale⁷.

Nella loro manifestazione principale dell'ebraismo, le comunità riproducono quella distinzione di funzioni ed obiettivi propria di questo particolare ordinamento: ad esse, infatti, spetta di garantire il raggiungimento delle finalità spirituali, di cui sono tutrici istituzionali; d'altra parte, però, alle stesse è assegnato il compito di operare per la salvaguardia e la valorizzazione delle diverse e altrettanto fondamentali esigenze assistenziali, culturali e tradizionali della collettività ebraica, secondo finalità, dunque, che, secondo i principi propri degli ordinamenti statali, sono da considerarsi piuttosto come eminentemente temporali. Il raggiungimento di questi fondamentali obiettivi, però, non è realizzato dalla comunità subordinando il secondo ordine di finalità a quello ultramondano, poiché la soddisfazione di entrambi contemporaneamente si presenta necessaria affinché la collettività ebraica realizzi se stessa nella maniera più completa. Le comunità curano, quindi, l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica e amministrano le istituzioni di assistenza.

Le comunità si fanno carico anche di sovvenire alle necessità economiche dei ministri di culto, specie nel momento in cui essi non sono più in grado, per il decorso del tempo o per il verificarsi di un evento che diminuisca la loro capacità di lavoro, di soddisfare autonomamente i propri bisogni essenziali. Tale impegno trova la propria ragion d'essere nel ruolo centrale che tali soggetti rivestono all'interno del gruppo religioso in

oggetto. Essi, in qualità di maestri e depositari dello studio e della tradizione, hanno competenza esclusiva rispetto alla interpretazione della legge ebraica. Indicano al popolo l'*ortoprassi* e fungono da giudici nelle questioni religiose. Tra le attribuzioni riconosciute ai rabbini vi è la facoltà di celebrare matrimoni tra ebrei. A tali soggetti, l'art. 62 del Regio Decreto n. 1731, prevedeva che dovesse essere assicurato dalle comunità o dall'Unione, da cui dipendono, un adeguato trattamento di quiescenza, il quale, in ogni caso, non poteva essere inferiore a quello spettante a norma di legge agli impiegati degli enti locali. Le comunità devono cioè garantire, attraverso erogazioni allo Stato, il mantenimento previdenziale dei rabbini.

Come è noto, il Regio Decreto rimane in vigore per gli ebrei italiani fino alla stipulazione dell'Intesa con lo Stato. Per quanto riguarda il sistema previdenziale, la legge n. 903 del 22 dicembre 1973, che istituisce il Fondo di previdenza per il clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e detta la nuova disciplina relativa ai trattamenti pensionistici, all'art. 5 ha esentato dall'obbligo di iscrizione al Fondo clero i rabbini, i vice-rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'art. 62 del Regio Decreto con iscrizione, a termini dell'art. 39 della legge n. 379 dell'11 aprile 1955 sui miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e sulle modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Tutti i ministri di culto delle altre confessioni religiose, previa intesa con lo Stato, sono invece soggetti all'obbligo di iscrizione al Fondo clero.

L'Intesa, intervenuta tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, ai sensi dell'art. 8, terzo comma della Costituzione, ha previsto, all'art. 31, la possibilità per i rabbini e gli altri ministri di culto dipendenti dalle comunità, di potersi iscrivere al Fondo clero. Non è chiaro se tale possibilità sia immediatamente operativa o se essa presupponga,

⁷ M.F. MATERNINI ZOTTA, *L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*,

come per tutte le altre confessioni religiose, la previa conclusione di una mini-intesa, comunque essa non ha avuto finora applicazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda di iscrizione di rabbini al Fondo. Benché la legge non lo precisi, si deve presumere che l'eventuale iscrizione all'Inps, anche se facoltativa, debba essere alternativa a quella presso l'Inpdap, purché inerisca sempre a funzioni di culto. Del resto i rabbini che volessero iscriversi al fondo pagherebbero importi contributivi inferiori a quelli attualmente sostenuti dalla rispettiva comunità ebraica.

In ogni caso l'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche introduce nel Fondo clero la presenza di due distinti accorpamenti: una sezione per i sacerdoti cattolici ed altri ministri di culto (a carattere obbligatorio) e una sezione per i rabbini (a carattere facoltativo), benché le regole su contributi e pensioni siano uguali per tutti.

La sezione facoltativa offre, quindi, al legislatore la possibilità di potervi iscrivere anche altre figure che non svolgono strettamente un ministero di culto ma che tuttavia, per le funzioni svolte con indiscutibili finalità religiose, è opportuno assicurare con le stesse regole e lo stesso trattamento dei ministri ordinati. L'iscrizione facoltativa, del resto, è già adombrata in alcune proposte di norme prossime ad essere trasformate in legge⁸. Infatti, nelle ultimissime intese, concluse dallo Stato con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e con l'Unione Buddhista italiana, si rinvennero due disposizioni che introducono per i ministri di culto di queste confessioni, rispettivamente, la facoltà (art. 2) e la possibilità (art. 7) di iscrizione al Fondo clero⁹.

Se si guarda poi all'ultimo progetto di legge d'iniziativa governativa sulla libertà religiosa e sull'abrogazione della legislazione sui culti ammessi, n. 2531 del 18 maggio 2002, questo sembra sviluppare in materia previdenziale l'impostazione tracciata dall'Intesa ebraica. L'art. 27, infatti,

Milano, Giuffrè, 1983, p. 191.

⁸ V. SPINELLI, *Il Fondo di previdenza per il clero e per i ministri di culto. La legge di applicazione*, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 2000, p. 24.

⁹ N. FIORITA, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 207.

rende facoltativa per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica l'iscrizione al Fondo di previdenza istituito con la sopradetta legge n. 903 del 1973, introducendo definitivamente un regime di iscrizione facoltativa in sostituzione del precedente regime di iscrizione obbligatoria.

Va notato, però, che in occasione dell'esame di detto disegno di legge, il sottosegretario Vito Tanzi ha osservato che l'art. 27, rendendo facoltativa per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica l'iscrizione al Fondo di previdenza, determinerebbe minori entrate contributive per l'Inps. Pertanto, la disposizione andrebbe riformulata prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione, con la sostituzione delle parole *possono iscriversi* con le parole *sono iscritti*¹⁰.

¹⁰Pur senza entrare nel merito delle motivazioni che possono indurre il legislatore a optare per l'una o l'altra delle soluzioni qui richiamate (obbligatorietà o facoltatività dell'iscrizione al Fondo) non può non farsi notare come ad eventuali minori entrate indotte da eventuali minori iscrizioni corrisponderebbero, in ultima analisi, anche minori spese per il Fondo, che non sarebbe chiamato ad erogare le prestazioni previdenziali in favore di tali soggetti. In sostanza, posto che il Fondo versa in una situazione di deficit assai gravoso, la facoltatività dell'iscrizione potrebbe rivelarsi un vantaggio economico per le sue casse, piuttosto che uno svantaggio come sostenuto dal sottosegretario Tanzi.